



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO LEGALE - ACCESSO AGLI ATTI - PRIVACY - CONTROLLO ATTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 107 del 20/06/2023

Oggetto: GIUDIZIO DIBATTIMENTALE RIGUARDANTE DIPENDENTI ED EX-DIPENDENTI DELL'ENTE. - INCARICO LEGALE PER LA DIFESA.

IL PRESIDENTE

Premesso:

che in materia di personale non dirigente di Regioni ed Autonomie Locali, il rimborso delle spese legali trova espresso riconoscimento nella formulazione della norma di cui all'art. 28 del C.C.N.L. - Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14/09/2000, vigente all'apertura del procedimento di cui appresso, che stabilisce che: "L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento";

che la disciplina normativa e contrattuale precitata prevede pertanto l'assunzione diretta dell'onere finanziario per la difesa in capo all'Ente, individuando nell'amministrazione locale il soggetto sul quale grava immediatamente l'onere per l'assistenza legale dei dipendenti, salvo ripetere tutti gli oneri di difesa sostenuti in caso di condanna;

che dall'analisi delle norme sopramenzionate si ricava innanzitutto che il personale non dirigente delle amministrazioni locali, per potere usufruire del pagamento delle spese legali necessarie per difendersi in processi in cui è parte a seguito delle proprie attività d'ufficio, deve previamente concordare con l'Ente l'indicazione del legale;

che con sentenza n. 552 del 12 febbraio 2007, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha infatti sancito che è legittimo sanzionare il mancato rispetto di questo principio, cioè con la decadenza dallo stesso diritto al rimborso delle spese;

che la possibilità di rimborso riguarda un solo legale, per cui la scelta di più soggetti non determina l'aumento degli oneri posti in capo all'Ente, come si evince dalla formulazione dell'art. 28 del C.C.N.L. - Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14/09/2000, riguardante il personale non dirigente; emerge pertanto chiaramente che l'assunzione dell'onere non può che riferirsi ad un unico legale, dovendosi ritenere conseguentemente che, qualora il dipendente si avvalga della facoltà prevista dall'art. 96 del c.p.p., l'assunzione del relativo onere non potrà che essere a suo carico;

che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale dei pubblici dipendenti, dirigenti e non dirigenti, da parte dell'Ente Locale, non è comunque automatica, ma deve essere il risultato di alcune valutazioni che l'Ente stesso è tenuto preventivamente a compiere circa la sussistenza delle seguenti imprescindibili condizioni:

- a) se ricorra la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi, nonché la propria immagine;
- b) la diretta connessione del contenzioso processuale alle cariche espletate o agli uffici rivestiti dal personale dirigente e non dirigente coinvolto;
- c) la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal personale e l'Ente;
- d) la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione, che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave e, pertanto, la necessità che gli imputati siano prosciolti con formule liberatorie nel merito;

Preso atto:

che nei confronti di quattro tra dipendenti ed ex-dipendenti della Provincia di Parma veniva aperto un procedimento penale, in relazione al compimento di atti inerenti l'esercizio delle proprie funzioni;

che gli interessati, consegnando la documentazione rilasciata loro dalle competenti Autorità in relazione al precitato Procedimento Penale, recante il n. 5804/2020 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, notiziavano di ciò gli organi competenti dell'Amministrazione, precisando contestualmente la propria volontà di avvalersi, per la propria difesa, di un legale di fiducia concordato con l'Amministrazione stessa;

Vista:

la Sentenza della V Sezione della Corte di Giustizia UE, resa il 06/06/2019 nella causa C-264/18, nella quale si afferma come la rappresentanza legale innanzi all'Autorità Giudiziaria inerisca ad un incarico inevitabilmente ispirato all'intuitu personae; incarico destinato pertanto a rivestire natura fiduciaria e carattere di riservatezza;

altresì la Sentenza n. 509/2021 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Lazio, che rispetto alla rappresentanza in giudizio ovvero ad una consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento, argomenta che "Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.";

Considerato:

che con note prot. nn. 27134 del 02/09/2022 e 27450 del 05/09/2022, due dei quattro dipendenti ed ex-dipendenti in parola, avevano a suotempo indicato formalmente quale proprio legale di fiducia l'Avv. Carmelo Panico del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Viale dei Mille n. 140;

che con tale adempimento, i due interessati in questione avevano pertanto ottemperato all'obbligo di chiedere l'assenso dell'Amministrazione, in ordine al difensore di fiducia da incaricare, ai fini di cui all'articolo 67 del D.P.R. n. 268/1987, poi recepito nella fonte negoziale per il personale di Regioni ed Autonomie Locali;

che l'Avv. Panico veniva pertanto incaricato della tutela di due dei quattro indagati, limitatamente alla fase delle Indagini Preliminari e dell'Udienza Preliminare, a mezzo Decreto Presidenziale n. 214 del 22/09/2022;

che con Ordinanza del 09/06/2023, depositata in Cancelleria in pari data, il Giudice delle Indagini Preliminari e dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Parma, dava luogo al proscioglimento di due dei quattro interessati al procedimento n. 5804/2020 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma (R.G.G.I.P. n. 3624/2022), ritenendo nel contempo di disporre il rinvio a giudizio dei rimanenti due, corrispondenti al dipendente ed all'ex-dipendente già difesi dall'Avv. Panico in sede di Indagini e Udienza preliminari;

Ritenuto:

che permanga comunque nell'interesse dell'Ente, a tutela del proprio decoro e della propria immagine, l'assunzione degli oneri di difesa del proprio dipendente e dell'ex-dipendente rimasti coinvolti nel procedimento di cui sopra, fatto salvo il riconoscimento della non responsabilità degli stessi, da asseverare in sede di decisione;

di riservarsi la valutazione dell'eventuale conflitto di interessi, non essendo noti, per ora, gli addebiti definitivi, conoscibili al momento della decisione giudiziale;

di riservarsi la facoltà di ripetizione delle somme di cui sopra dal dipendente e dall'ex-dipendente precitati, qualora il procedimento non termini con provvedimento di assoluzione;

Considerato:

che il presente atto è motivato dall'esigenza di procedere urgentemente alla nomina di un difensore, nell'interesse dei dipendenti e del decoro e dell'immagine dell'Amministrazione;

Precisato:

che la prestazione di cui trattasi non è acquisibile ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450, in quanto l'Ente ha sì l'obbligo preliminare di far riferimento al MEPA o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, ma solo se la prestazione specificamente richiesta sia ivi effettivamente acquisibile;

che in calce alla nota dell'Avv. Carmelo Panico assunta a protocollo dell'Ente al n. 17124 del 16/06/2023 e recante anche il correlato preventivo di spesa, nonché con separate missive, i due interessati in parola rinviati a giudizio confermavano formalmente, a mezzo rispettive sottoscrizioni, quale proprio legale di fiducia anche per la fase dibattimentale, l'Avv. Carmelo Panico stesso del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Viale dei Mille, n. 140;

che con tale adempimento confermativo, le persone rinviate a giudizio ottemperavano pertanto nuovamente all'obbligo di chiedere l'assenso dell'Amministrazione, in ordine al difensore di fiducia da incaricare, ai fini di cui all'articolo 67 del D.P.R. n. 268/1987, poi recepito nella fonte negoziale per il personale di comparto dipendente di Regioni ed Autonomie Locali; fonte negoziale vigente al momento dell'avvio del procedimento di che trattasi e in predicato di proseguire in sede dibattimentale;

che ai fini dell'incarico in parola è stata pertanto rinnovata dai due interessati rinviati a giudizio, di comune accordo con l'Ente, la scelta dell'Avv. Carmelo Panico del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Viale dei Mille, n. 140, del quale è stato valutato, oltre alla congruità dell'offerta, il curriculum professionale;

che al riguardo, l'Avv. Carmelo Panico figura peraltro tra gli iscritti dell'Elenco pertinente per materia (afferente al Diritto penale) dell'Albo recante gli "Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma", formato sulla scorta delle

domande pervenute in seguito ad Avviso Pubblico del 14/09/2018, scaduto il successivo 14/11/2018; Albo in seguito implementato perchè destinato, come specificato nell'Avviso Pubblico precitato, a rimanere comunque aperto in quanto aggiornabile ogni sei mesi in seguito a richieste di ammissione pervenute successivamente alla scadenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2°, dell'Avviso stesso;

Dato atto:

che l'individuazione dell'Avv. Carmelo Panico del Foro di Parma anche per la fase dibattimentale, ha avuto luogo comunque nel rispetto del principio di rotazione, alla luce dei precedenti incarichi legali a tutt'oggi conferiti, anche nel corso del corrente anno, dando peraltro atto, in accordo con i due interessati, di ovvie ragioni di continuità;

Considerata quindi la necessità di incaricare anche in sede di dibattimento, per la difesa in oggetto riservata al dipendente ed all'ex-dipendente di che trattasi, l'Avv. Carmelo Panico del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Viale dei Mille, n. 140;

Ritenuto altresì:

di conferire al predetto procuratore le facoltà di legge inerenti il mandato;

di prevedere a favore dell'Avv. Carmelo Panico, una spesa complessiva presunta di €. 9.000,00.= per le proprie spettanze, oltre a €. 360,00.= per C.P.A. al 4% ed €. 2.059,20.= per I.V.A. al 22% e così, in totale, €. 11.419,20.=, secondo quanto dal medesimo comunicato con apposito preventivo scritto;

Dato atto che la somma dovuta al legale individuato rimarrà a carico del dipendente e dell'ex-dipendente coinvolti e diverrà pertanto oggetto di richiesta di rimborso, nel caso di esito definitivo e irrevocabile, a loro sfavorevole, della vertenza;

Ritenuto:

pertanto di riservarsi altresì, in ogni caso, ai sensi di quanto innanzi specificato, la facoltà di ripetizione della somma di cui sopra dai due interessati, qualora il procedimento come sopra avviato nei loro confronti non termini con provvedimento di assoluzione con formula piena;

Visto:

il Regolamento recante norme per la disciplina dei rimborsi delle spese legali da corrispondere ai dipendenti ed ex-dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa, ascritta nel corso dell'attività di servizio, approvato con atto C.P. n. 94/2012;

Visto lo Statuto della Provincia, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015 e modificato con successivo atto dell'Assemblea stessa n. 1 del 7 marzo 2019;

Dato atto:

- che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il DUP 2023-2025;

- che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 61 del 22/12/2022, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 – 2025;

- che con Decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio e del Ragioniere Capo, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DECRETA

di incaricare, per la fase di dibattimento del Procedimento R.G.G.U.P. n. 3624/2022 e per le motivazioni di cui in premesse, ai fini della difesa del dipendente e dell'ex-dipendente della Provincia di Parma nel procedimento stesso citato pure in narrativa, anche nell'interesse dell'Ente ed a tutela del proprio decoro e della propria immagine, l'Avv. Carmelo Panico del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Viale dei Mille, n. 140; ciò di concerto con i suddetti interessati coinvolti, come specificato nella narrativa stessa;

di conferire al predetto procuratore le facoltà di legge inerenti il proprio mandato;

di presumere una spesa di complessivi € 11.419,20.= quale importo complessivamente richiesto dal legale incaricando, salvo eventuali modificazioni che si rendessero necessarie per successivi non previsti incombenti procedurali e processuali, comunque da comunicarsi previamente da parte del difensore in parola e da approvarsi con successivo atto;

di dare atto:

che la spesa totale di € 11.419,20.=, farà carico al capitolo 305700650000 (Att. amministrativa Legale - U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale) del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, che presenta la necessaria disponibilità; spesa da ritenersi congrua ai sensi del D.M. 55/214, come modificato dal D.M. 37/2018;

che la somma dovuta al Legale come sopra individuato rimarrà a carico degli interessati, nel caso di esito definitivo e irrevocabile, a loro sfavorevole, della vertenza;

di riservarsi la valutazione dell'eventuale conflitto di interessi, non essendo noti, per ora, gli addebiti definitivi, conoscibili al momento della decisione giudiziale;

di riservarsi pertanto in ogni caso, ai sensi di quanto innanzi specificato, anche in narrativa, la facoltà di ripetizione delle somme di cui sopra dagli interessati stessi, qualora il procedimento come sopra avviato nei loro confronti non termini con provvedimento di assoluzione con formula piena;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale

IL DIRIGENTE
Dr. Ugo Giudice

e-mail u.giudice@provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

Parma, 2023

Prot. n.

Egr. Avv.
Carmelo Panico
Viale dei Mille n. 140
Parma

OGGETTO: Tutela di dipendenti dell'Ente nel Procedimento R.G. n. 3624/2022 - Tribunale di Parma.

Nel comunicare che questa Amministrazione, con Decreto Presidenziale n. del //2021, ha individuato la S.V. quale incaricato per la tutela di dipendenti dell'Ente nel procedimento di cui all'oggetto, si precisa quanto segue.

L'ammontare massimo delle competenze presuntivamente spettanti alla S.V. stessa, è pari a € **11.419,20=**, somma comprensiva di C.P.A., I.V.A. e spese vive, come riportato in apposito preventivo fornito per iscritto alla Provincia, conservato agli atti d'ufficio.

Eventuali circostanze successive che, nel corso dello svolgimento dell'opera, dovessero comportare un incremento dell'attività prevista ed un conseguente aumento dei costi ipotizzati, dovranno essere tempestivamente portate a conoscenza della Provincia che, in relazione alle stesse, potrà eventualmente procedere all'integrazione del compenso.

Il patrocinio legale affidato dovrà essere eseguito personalmente e comunque sotto la direzione e la responsabilità della S.V. medesima, anche avvalendosi di collaboratori e sostituti di sua scelta.

La Provincia di Parma ha diritto, tra l'altro:

- a) ad essere tenuta informata dal legale incaricato, con comunicazioni periodiche, circa l'andamento e lo stato di avanzamento dell'attività di che trattasi;
- b) di ricevere i documenti fiscali ed in particolare le fatture elettroniche, da emettersi in relazione ai pagamenti.

Si richiama l'attenzione della S.V. circa l'immediata risolvibilità di diritto del presente incarico, in forza di apposita comunicazione dell'Ente, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico stesso, nonché nell'ipotesi di violazione, da parte della S.V. medesima, delle norme di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Ai fini della liquidazione delle spese di giudizio e ferma restando la quantificazione delle Sue spettanze nei limiti dell'importo pattuito, si invita la S.V. a produrre copia della presente nota all'Autorità Giudicante adita.

Si fa inoltre presente fin d'ora che, in ordine al presente incarico, l'Amministrazione provvederà al pagamento a favore della S.V. fermo restando peraltro che i dipendenti interessati, ai quali la presente viene altresì sottoposta per la sottoscrizione a titolo di accettazione, dovranno corrispondere il rimborso delle somme pagate dall'Amministrazione stessa qualora essi non risultino assolti con formula piena.

I Dipendenti medesimi sono pertanto invitati ad attivare tempestivamente le proprie eventuali polizze assicurative in essere.

Ai sensi del GDPR - Regolamento U.E. n. 679/2016, i dati personali riferiti alla S.V. saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento di conferimento dell'incarico di che trattasi. La S.V. stessa potrà prendere visione delle informative ex-artt. 13 e 14 del citato GDPR, sul sito dell'Amministrazione, con specifico riguardo a quelle strutturate per le attività dell'Ufficio Legale dell'Ente. Allegato alla presente missiva si trasmette inoltre (sempre ai sensi del Reg. U.E. 2016/679) l'**accordo per il trattamento dei dati personali riguardante l'individuazione della S.V. quale Responsabile del trattamento dei dati personali di cui è titolare la Provincia di Parma.**

Tanto premesso, si chiede cortesemente di **restituire firmati per accettazione originali/copie: della presente nota, dell'accordo relativo all'individuazione del responsabile del trattamento di dati personali**, nonché **del 2° riscontro relativo all'incarico in oggetto** (quest'ultimo da redigere utilizzando all'uopo lo schema di comunicazione appositamente predisposto in formato editabile) completo dei dati mancanti .

Distinti saluti.

IL LEGALE INCARICATO
Avv. Carmelo Panico

IL DIRIGENTE
Dott. Ugo Giudice



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO LEGALE - ACCESSO AGLI ATTI - PRIVACY - CONTROLLO ATTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **2108 /2023** ad oggetto:

" GIUDIZIO DIBATTIMENTALE RIGUARDANTE DIPENDENTI ED EX-DIPENDENTI DELL'ENTE.
- INCARICO LEGALE PER LA DIFESA. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 20/06/2023

Sottoscritto dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

**SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -
SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'**

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. **2108 / 2023** ad oggetto:

" GIUDIZIO DIBATTIMENTALE RIGUARDANTE DIPENDENTI ED EX-DIPENDENTI DELL'ENTE.
- INCARICO LEGALE PER LA DIFESA. "

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento

verificata la legittimità dell'eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini della corretta imputazione al bilancio dell'ente, della regolare copertura finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Note:

Parma , 20/06/2023

Sottoscritto dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale